AGEVOLAZIONI CREDITIZIE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE AVVERSITA' METEORICHE E DELLE AZIENDE AGRICOLE AD INDIRIZZO RISICOLO E LATTIERO-CASEARIO

Art. 3

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una volta sola, e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate nell'annata agraria 1954-55 per le aziende ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario delle zone che saranno determinate con decreto del Ministro per la algricoltura e le foreste d'intesa col Ministro per il tesoro.

Versione in vigore dal 23 agosto 1956, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversita' meteoriche e delle aziende agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario
Estremi	Legge 25 luglio 1956, n. 838
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-creditizie-a-favore-delle-aziende-agricole-danneggiate/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it